

Legge regionale 07 dicembre 2022 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo).

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 14/2010)

1. All'articolo 3 della legge regionale 14/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 bis è inserito il seguente:

<<4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, per motivazioni congiunturali in ragione delle variazioni dei prezzi dei carburanti praticati dagli Stati confinanti, le misure dei contributi di cui al comma 2, anche aumentate ai sensi dei commi 3 e 4, possono essere incrementate da 1 a 10 centesimi al litro, a favore dei soggetti residenti nei Comuni i cui confini territoriali distano meno di dieci chilometri dai confini di Stato.>>;

b) i commi 4 bis, 8 e 9 sono abrogati.